



SENT. 557/16
R.G. 1459/13
Cron. 586



ref. 1506

def. 116 MAR. 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

oggetto: "Atti
istitutivi e leggi
speciali"

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa -
composto dai Magistrati:

Dott.ssa Manuela Farini
Dott.ssa Anna Maria Marra
Dott. Luca Boccuni

Presidente
Giudice relatore
Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritte al n. 1459/2013 R.G.AA.CC. promossa:

da

A s.r.l., rappr. e dif. dagli Avv.i
, quest'ultimo anche domiciliatario

OPPONENTE

contro

B s.r.l.

F.Ili

C

s.n.c.

D

s.p.a., rappr. e dif. dagli

e

Manuela

, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.

OPPOSTI

Oggetto: "Altri istituti e leggi speciali".

Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni di seguito riportate.

Opponente: "precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc limitatamente alle conclusioni ivi rassegnate in via principale di merito.", i.e.: "In via principale di merito: dichiarare insussistente l'obbligazione di garanzia di **A** s.r.l. a favore di **B** s.r.l. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni domanda delle società opposte."

Opposti: "precisa le conclusioni nel merito come da comparsa di risposta e in via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc.", i.e. nel merito: "rigettare l'opposizione e le domande formulate dall'attrice-opponente, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto: - in ogni caso condannar l'attrice opponente **A** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrisponde a **B** s.r.l. l'importo di € 213.720,56, oltre interessi dal 6.2.2013 al saldo, e spese successi, incluse quelle di registrazione; in ogni caso Con-vittoria di spese diritti ed onorari, anche per la fase monitoria."

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato **A** s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 128/2013 D.I., provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Venezia, su ricorso di **B** s.r.l., F.Ili **C** s.n.c. [d'ora innanzi per brevità F.Ili **D** s.p.a. le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 213.720,56, oltre interessi legali e spese, in favore di **B** s.r.l. a titolo di rimborso delle rate mensili, già versate, della sanzione comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 15 giugno

2011, e ciò in forza della garanzia prestata dalla ingiunta in data 22 gennaio 2010 nell'ambito degli accordi per la cessione alla F.lli C s.n.c. della residua partecipazione in B s.r.l..

Avverso detto decreto ingiuntivo A s.r.l. proponeva opposizione sostenendo l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, non essendo stato riprodotto nel contratto definitivo di cessione di quote l'impegno di garanzia presente nel contratto preliminare, né essendo ravvisabile, nella lettera del 26 luglio 2011, la conferma di quell'impegno, come invece affermato da controparte; in subordine, sosteneva che l'escussione della garanzia invocata in sede monitoria richiedeva un accertamento definitivo; contestava la legittimazione ad agire in capo a F.lli s.n.c., terzo rispetto alla garanzia fatta valere, ed in capo a D s.p.a., mera conferitaria della partecipazione in B s.r.l. da parte di C s.n.c.; concludeva chiedendo, previa revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la revoca del medesimo.

Si costituivano B s.r.l., F.lli C s.n.c. nonché D s.r.l. contestando il fondamento della opposizione.

Con ordinanza in data 13-21 maggio 2013 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione sul presupposto che l'atto definitivo di trasferimento di quote non avesse comportato il superamento degli obblighi assunti con il contratto intitolato "preliminare di compravendita di quote sociali", comprensivo della disciplina dei rapporti tra venditore ed acquirente delle quote di B s.r.l. e dei rapporti coinvolgenti anche il terzo socio, E s.r.l., e sulla considerazione che la formulazione dell'impegno assunto da A s.r.l. non consentisse di ritenerlo subordinato alla definitività della provvedimento in ordine alla debenza della sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rigettate le istanze di prova orale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa viene ora in decisione davanti al collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti riportate in epigrafe.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Luoma

In via preliminare si rileva che è ravvisabile in capo a F.lli C s.n.c. la legittimazione ad agire quale stipulante del contratto a favore di terzo (Cass. 11 luglio 2013, n. 17200).

Parimenti deve ravvisarsi la legittimazione ad agire di D s.p.a. quale successore a titolo particolare nella titolarità della partecipazione in B s.r.l. e nei relativi rapporti.

Passando all'esame del merito, va premesso in sintesi che B s.r.l., già F s.r.l., è società operante nel settore del trasporto e della spedizioni nazionali ed internazionali con sede in I

La compagine sociale è variata nel tempo.

A s.r.l. ne diveniva unica socia nel maggio 2007.

Nello stesso anno E s.r.l., a seguito di conferimento d'azienda, diveniva titolare del 50% della società, che assumeva la denominazione di B s.r.l.

Nell'aprile 2009, dunque, i soci di B s.r.l. erano, con pari quote, A s.r.l. e E s.r.l.

Il 30 aprile 2009 F.lli s.n.c. acquistava da ciascuno dei detti soci quote di capitale sociale per un ammontare complessivo del 51%.

Nel 2010 F.lli C s.n.c. acquistò anche la residua partecipazione detenuta da A s.r.l. (doc. 5 e 24 di parte opposta).

In data 16 dicembre 2011 F.lli C s.n.c. conferiva la sua partecipazione in B s.r.l. a D s.p.a.

Infine nel 2012 E s.r.l. cedeva la sua quota a D s.p.a., che ne diveniva socio unico.

Tali dati sono documentali (si vedano i doc. 1 e 26 di parte opposta).

Venendo alla vicenda oggetto di causa si osserva che in data 18 novembre 2009 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviava il procedimento n. 1/722 nei confronti di numerose società di trasporti, tra le quali figurava B s.r.l., nonché dell'Associazione Fedespi e della Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali teso ad accertare la realizzazione di

intese lesive della concorrenza nel mercato nazionale delle spedizioni internazionali via terra di merci in violazione dell'art. 81 del Trattato CE, poste in

luous

essere dal marzo 2002 all'autunno 2007 (doc. 4 di parte opposta).

Nell'ambito degli accordi di cessione delle partecipazioni di **A** s.r.l. in **B** s.r.l. a F.lli **C** s.n.c., **A** s.r.l. -con riferimento al menzionato procedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato- all'art. 6.2 dell'atto denominato "preliminare di compravendita di quote sociali", sottoscritto il 22 gennaio 2010, dichiarava di assumersi ogni responsabilità in ordine alle contestazioni mosse dalla ridetta Autorità ed alle conseguenti sanzioni esonerando **B** s.r.l. da qualsivoglia addebito o pretesa anche economica derivante da quel procedimento. Nel medesimo art. 6.2 che **B** s.r.l., in ipotesi di irrogazione di multe, sanzioni, ammende o, più in generale, pretese di natura economica riconducibili al citato procedimento, avrebbe avuto il diritto di rivalersi finanziariamente su chi di competenza ed in ultima analisi su Penisola s.r.l. Nel contempo **B** s.r.l. assumeva gli oneri di consulenza e di assistenza legale connesse al procedimento, da concordarsi in ogni caso tra la ridetta società e **A** s.r.l.

Con delibera del 15 giugno 2011, a conclusione del procedimento in questione, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, altrimenti detta Antitrust, emetteva nei confronti di **B** s.r.l. una sanzione di importo pari ad Euro 793.840,00 (doc. 6 di parte opposta).

In risposta alla lettera del 14 luglio 2011, con cui **B** s.r.l. comunicava a **A** s.r.l. che *"la predetta sanzione amministrativa deve essere pagata dalla Vs. società - in virtù degli accordi intercorsi tra F.lli **C** s.n.c. e **A** s.r.l. all'atto del passaggio delle restanti quote azionarie di **B** s.r.l. - entro il termine di novanta giorni"* (doc. 7 di parte opposta), con lettera del 26 luglio 2011 **A** s.r.l. *"conferm[ava] quanto previsto con la dismissione della quota di partecipazione nel capitale intervenuta nel 2010"* e dichiarava la propria disponibilità a concorrere alle spese per l'impugnazione della sanzione davanti al TAR (doc. 8 di parte opposta).

Con sentenza n. 3042/2012, impugnata davanti al Consiglio di Stato, il TAR Lazio rigettava il ricorso proposto da **B** s.r.l. avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione (doc. 10 di parte opposta).

Con provvedimento dell'11 aprile 2012 **B** s.r.l. veniva ammessa al

Luana

pagamento rateale della sanzione (doc. 11 di parte opposta).

Alla data del deposito del ricorso monitorio (gennaio 2013), **B** s.r.l. aveva versato otto rate di importo complessivo pari ad Euro 213.720,56.

Tale somma costituiva oggetto del ricorso per ingiunzione accolto con il decreto ingiuntivo qui opposto.

Medio tempore, nel corso del presente giudizio, è sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 3252 del 27 giugno 2014 con cui è stato rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del TAR Lazio n. 3042\2012 di rigetto del ricorso avverso la sanzione irrogata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (doc. 32 di parte opposta).

La sanzione è, dunque, divenuta definitiva.

Tanto esposto in fatto, si rileva che la tesi sostenuta dall'opponente secondo cui la garanzia fatta valere dagli ingiungenti sarebbe insussistente poiché non riprodotta nel contratto definitivo non è condivisibile.

Essa si fonda sul principio dell'assorbimento del preliminare nel definitivo e, pertanto, sulla prevalenza della regolamentazione contenuta nel contratto definitivo rispetto a quanto previsto nel contratto preliminare.

Sta di fatto che dal confronto del contenuto dell'atto denominato "preliminare di compravendita di quote sociali" del 22 gennaio 2010 (doc. 5 di parte opposta) con il contenuto del contratto definitivo del 10 febbraio 2010 (doc. 24 di parte opposta), emerge come quest'ultimo abbia una portata limitata alla mera attuazione dell'obbligo di trasferimento delle quote assunto nel preliminare.

La specifica disciplina delle conseguenze del procedimento avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato inserita nell'atto del 22 gennaio 2010 coinvolgeva, inoltre, anche un soggetto diverso da **A** s.r.l. e da F.Ili

C s.n.c., rispettivamente nelle vesti di cedente e di acquirente di quote di **B** s.r.l., e cioè: **E** s.r.l.

La cessione di quote da parte di **A** s.r.l. a F.Ili (**C**) s.n.c. comportava, infatti, la fuoriuscita da **B** s.r.l. di **A** s.r.l., la quale era dante causa sia di F.Ili (**C**) s.n.c. sia di **E** s.r.l.

A fronte dell'impegno assunto da **A** s.r.l. di tenere indenne **B** s.r.l., e quindi in via riflessa i soci F.Ili (**C**) s.n.c. e **E**

luano

s.r.l., dalle conseguenze del procedimento dell'Antitrust, essa veniva liberata da ogni garanzia precedentemente prestata nei confronti degli altri due soci.

Tanto si evince dall'art. 7.2. e 7.3 dell'atto del 22 gennaio 2010 ove si legge: *"sono espressamente escluse da tale liberatoria le possibili ed eventuali conseguenze derivati dal procedimento promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sopra descritto."*; *"Con la sottoscrizione congiunta del presente contratto viene a decadere altresì -nell'interesse di - A s.r.l.- qualsiasi forma di garanzia e responsabilità, anche sussidiaria e solidale, nei confronti di E s.r.l."*.

L'art. 10.1 del ridetto atto prevedeva, inoltre, che *"qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente scrittura non sarà valida e vincolante ove non risulta da scritto controfirmato da ciascuna delle parti"*.

Conclusivamente, sulla base dell'interpretazione complessiva dell'atto del 22 gennaio 2010, riduttivamente denominato "preliminare di compravendita di quote sociali", il suo contenuto, pur non integralmente trasfuso nel contratto definitivo di cessione di quote, non può ritenersi assorbito da quest'ultimo in difetto di espressa volontà di modifica delle pattuizioni del preliminare, modifica che, peraltro, avrebbe richiesto, come si è visto, la partecipazione dell'altro socio E s.r.l.

Ne consegue che, per tutto quanto non espressamente diversamente disciplinato nel definitivo, gli impegni assunti nel ridetto atto mantengono la loro efficacia (si veda Cass. 22 settembre 2011, n. 19358, ove si legge che *"la stipula del definitivo non pone automaticamente nel nulla i diritti e gli obblighi nascenti dal preliminare, dovendosi aver riguardo alla reale volontà dei contraenti"*).

La disponibilità manifestata con la lettera del 26 luglio 2011 da A s.r.l. a partecipare alle spese del procedimento davanti al TAR non è la dimostrazione indiretta di trattative successive all'atto del 22 gennaio 2010 che ne avrebbero modificato il contenuto sino a culminare nel contratto definitivo di cessione di quote (il quale, si ripete, non prevedeva alcunché in ordine alla sanzione dell'Antitrust), come sostenuto dalla difesa dell'opponente, ma si spiega con la considerazione che, essendo essa tenuta a garantire B s.r.l. dalle conseguenze della sanzione comminata dall'Antitrust, essa aveva uno specifico e

Luca

personale interesse alla impugnazione della sanzione davanti al TAR (e poi davanti al Consiglio di Stato).

Tale lettura dei fatti trova conferma nell'art. 6.2 dell'atto del 22 gennaio 2010 il quale stabiliva, per un verso, che restassero a carico di **B** s.r.l. gli oneri di consulenza e di assistenza legale connesse al procedimento ma, nel contempo, prevedeva che *"tanto la consulenza quanto l'assistenza legale dovranno, comunque, essere concordate tra la Società e **A** S.r.l., anche in sede di eventuali ricorsi, transazioni o decisioni."*, ciò coerentemente con l'interesse su indicato di **A** s.r.l..

A s.r.l. ha poi sostenuto che l'escussione della garanzia fatta valere dagli ingiungenti sarebbe subordinata al preventivo esperimento di azioni recuperatorie nei confronti di terzi e che ciò sarebbe evincibile dalla formulazione dell'art. 6.2 più volte citato ove si legge: *"In tal senso -nell'ipotesi in cui dovessero pervenire alla Società multe, sanzioni, ammende (o, più in generale, pretese di natura economica) riconducibili al citato procedimento- la Società avrà sempre il diritto di rivalersi finanziariamente su chi di competenza e, in ultima analisi, su **A** S.r.l. (ovvero sugli aventi causa della stessa) per detti addebiti, se del caso ottenendo il rimborso di quanto eventualmente anticipato dalla Società medesima."*

Va puntualizzato che l'opponente non ha in alcun modo indicato i soggetti, in tesi, tenuti in prima battuta al rimborso della sanzione ove versata da **B** s.r.l. ma si è limitata a produrre i documenti da 9 a 14 i quali fanno riferimento alla Fedespedi quale destinataria di un'ipotizzata azione preventiva di tutela.

Al riguardo si rileva in primo luogo che il testo del contratto indica quale specifico soggetto su cui **B** s.r.l. era legittimato a rivalersi unicamente **A** s.r.l.. La parte dell'art. 6.2 sopra riportata è, peraltro, preceduta dalla inequivoca previsione che: *"Sottoscrivendo il presente contratto, **A** S.r.l. dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito alle eventuali contestazioni e alle conseguenti sanzioni derivanti dall'esito dell'istruttoria sopra citata, esonerando espressamente la Società da qualsivoglia addebito e/o pretesa (anche economica) derivante dal procedimento promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato."*

In secondo luogo, i documenti da 9 a 14 di parte opponente (dei quali il 12 non è né datato né firmato, il 13 è una mail inviata da **F** a suo padre ed agli altri soci di **A** s.r.l., gli altri sono successivi all'accordo del 22 gennaio 2010) esprimono più che altro l'auspicio che si potesse far valere una qualche responsabilità nei confronti dell'Associazione Fedespi, dalla quale ci si aspettava di essere tutelati, ma non appaiono idonei a configurare un *beneficium excussionis* in senso proprio a favore di **A** s.r.l. subordinato all'esito negativo di iniziative da instaurarsi nei confronti di Fedespi.

Quanto alla questione della inattualità della garanzia sino alla definitività della sanzione, la questione rimane superata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3252\2014.

Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, si rileva che la formulazione dell'impegno di garanzia non consente di subordinare la sua operatività alla definitività della sanzione. Da ciò deriva che non vi erano ostacoli all'accoglimento della pretesa monitoria avendo **B** s.r.l. facoltà di richiedere il rimborso degli importi corrispondenti alle rate già versate della sanzione.

Rigettata l'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 128\2013 D.I. va confermato.

Le spese di lite relative alla fase di opposizione seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base del d.m. n. 55\2014 (arg. Da Cass. s.u. nn. 17405 e 17406\2012).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 128\2013 D.I.;

condanna **A** s.r.l. alla rifusione in favore di **B** s.r.l., **F**lli **C** s.n.c. e di **D** s.p.a. delle spese di lite, liquidate in Euro 8.030,00 per compensi professionali, oltre

Luana


Sent 557/16

spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 aprile 2015.

Il Giudice relatore

(dott.ssa Anna Maria Marra)




Il Presidente


(dott.ssa Manuela Farini)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO



TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
16 MAR. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO



WWW.OSSERVATORIODIRITTOIMPRESA.IT